



STATUTO

"NUOVA ACCADEMIA MUSICAL SHOWBIZ ETS"

Costituzione

Art. 1. È costituita l'Associazione denominata **"NUOVA ACCADEMIA MUSICAL SHOWBIZ ETS"** Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione".

Art. 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia in via Rieti n. 4 (BS), ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, succursali, filiali ovunque.

Scopo dell'Associazione

Art. 3. L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione **"NUOVA ACCADEMIA MUSICAL SHOWBIZ ETS"** non ha scopo di lucro e si pone come obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività aventi ad oggetto: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. L'associazione si pone come finalità la diffusione della cultura della danza, del canto, del teatro, del cabaret e della musica nei loro aspetti sociali, ludici, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo.

In particolare, l'Associazione potrà operare direttamente e in via mediata per:

- la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di danza, musica e teatro.
- Assumere la gestione, anche temporanea, di teatri e strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale.
- Produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di ballo.
- Importare lavori teatrali e di danza e allestirli per scolari, studenti, lavoratori o gruppi di aggregazione.
- Organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività di danza, musica, canto, cabaret, musical e teatro.
- Assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte della danza, della musica e del teatro.
- Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi ed iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione dell'arte della danza e del teatro e del suo valore ed incidenza sociale.
- Provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi multimediali relativi alle discipline di danza, musica e teatro.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti

SA Vincenzo Gulli





definiti nell'apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Soci

Art. 5. Il numero dei soci è illimitato, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, gli enti, le associazioni e i circoli, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. Per i minori di età sarà richiesta apposita autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 10.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee dei soci.

Art. 7. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

A seguito dell'ammissione, viene rilasciata la tessera associativa.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. In caso di rigetto, questo deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può ricorrere all'Assemblea.

Art. 8. La qualifica di socio dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali Regolamenti e alla nomina degli Organi direttivi dell'Associazione;
- i soci minori d'età potranno esprimere il proprio voto facendosi rappresentare solo ed esclusivamente dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 9. I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale, alle osservanze dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 10. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

Vincenzo Fucile
SP



- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni, o alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo, La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome e tali da compromettere la convivenza sociale.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Organi dell'Associazione

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Assemblea

Art. 12. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'Assemblea, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

Vincenzo Pirelli

SA



deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritto o da almeno tre consiglieri. La convocazione agli associati deve essere fatta in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente avviso con ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.

Art. 13 L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, mentre l'assemblea straordinaria anche in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. L'Assemblea degli associati delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in Assemblea.

Per le modifiche allo Statuto e la delibera di scioglimento dell'associazione si richiede il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza, dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Il Consiglio Direttivo

Art.14. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un massimo di quattro membri. Il Consiglio Direttivo ha validità di tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

In caso di dimissioni di consiglieri prima del termine del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità, si deve procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei consiglieri dimissionari.

In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive si provvede alla sostituzione del membro con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario generale ed un Tesoriere.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo delibera:

- sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

SA Vincenzo Melli



- sugli investimenti patrimoniali;
- sull'importo delle quote annue di Associazione e sulle modalità di versamento;
- sull'ammissione degli associati e sull'eventuale nomina di soci benemeriti o sostenitori;
- sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con altri enti;
- sui progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea;
- sulle prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e relative norme e modalità;
- svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea.

Ai componenti del Consiglio non viene riconosciuto alcun compenso, salvo i rimborsi di spese documentate.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Art.18. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- Assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- Verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- Controlla l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- Valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo;
- Firma gli atti dell'Associazione;
- Convoca l'Assemblea su richiesta di almeno un decimo degli associati o almeno tre consiglieri;
- Presenta il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo all'Assemblea per l'approvazione previa relazione del Consiglio.

In caso di assenza o di inadempimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 19. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi che gli associati versano annualmente in base alle deliberazioni dell'Assemblea, da tutti gli altri proventi che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità, contributo o donazione per il conseguimento dei fini sociali nonché da tutti i proventi derivanti da prestazioni di servizi resi a soci o a terzi. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Esercizio sociale – Bilancio

Art. 20. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, pertanto, apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve riunirsi per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo dell'anno in corso nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017 da presentare all'approvazione dell'Assemblea. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

SA Vincenzo Fusella



I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. Il bilancio, una volta approvato, è depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Distribuzione di utili

Art. 21. L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge.

Scioglimento

Art. 22. L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore iscritti al RUNTS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Norma finale

Art. 23. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Spinelli Antonella
Vincenzo Spinelli

